

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI MEDIAZIONE

### Art. 1 Principi essenziali

- A) Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza nonché agli altri principi indicati dal **D.Lgs. 28/2010** e dal **D.M. 180/2010**. È, in ogni caso, vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
- B) Le liti internazionali possono essere mediate con altro regolamento scelto dalle parti.

### Art. 2 Domanda di mediazione

- A) La mediazione è attivata su domanda della parte o delle parti interessate. La domanda deve essere redatta su carta semplice o compilando il modello disponibile presso il sito Internet **www.iformediate.com** o presso la Segreteria di IforMediate. Nella domanda devono essere indicati i dati anagrafici e i contatti di tutti gli interessati, una descrizione sommaria della vicenda e il valore indicativo della controversia. Devono essere indicate anche la pretesa e le ragioni della stessa. In mancanza, non sarà possibile avviare la procedura.
- B) Sottoscrivendo la domanda di mediazione, l'interessato conferisce a IforMediate il consenso al trattamento dei dati sensibili e personali conformemente alla normativa vigente al momento della sottoscrizione.
- C) La domanda si considera ricevuta alla data di consegna o di **recapito presso la Segreteria dell'Organismo** (rilevabile direttamente dalla

Segreteria o dalle indicazioni riportate dai mezzi di trasmissione), indipendentemente dalla data di sottoscrizione, e previo comunque il versamento delle spese di avvio di cui all'art. 28.

### Art. 3 Luogo della mediazione

Il luogo in cui si svolge la mediazione è in Roma (00182), Via Tuscolana 44, oppure in una delle altre sedi accreditate presso il Ministero della Giustizia, comunque in ottemperanza al D.Lgs. 28/2010, art. 4, c. 1, o presso le strutture e avvalendosi del personale di altri organismi con i quali sia stato raggiunto un accordo ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7. Il luogo della mediazione è derogabile su accordo delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'Organismo. Le parti, in tal caso, sollevano l'Organismo da qualsivoglia responsabilità in merito all'efficacia della mediazione.

### Art. 4 Nomina del mediatore

- A) Per ciascun caso, il Responsabile dell'Organismo nomina il mediatore, previa verifica della sussistenza dei requisiti di imparzialità, indipendenza e terzietà, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
- B) L'organismo può sostituire il mediatore con un altro della propria lista di pari esperienza in casi

eccezionali.

- C) Le parti hanno la facoltà di indicare congiuntamente il mediatore, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
- D) Nella designazione del mediatore, il Responsabile dell'Organismo preferisce quelli la cui formazione culturale o universitaria e la cui **competenza professionale** consentano una comprensione approfondita dei casi da mediare. I mediatori e le loro qualifiche professionali sono pubblicati sul sito [www.iformediate.com](http://www.iformediate.com).
- E) Per le controversie particolarmente complesse, tenuto conto della disponibilità di ciascun mediatore, sono privilegiati nell'ordine:
  - i. formatori per i moduli teorici e /o pratici della mediazione;
  - ii. avvocati; tra questi, preferibilmente coloro che dichiarano esperienza nella materia oggetto di mediazione;
  - iii. laureati in giurisprudenza;
  - iv. docenti universitari nelle materie non giuridiche oggetto di mediazione;
  - v. laureati nelle materie non giuridiche che hanno ad oggetto il caso di mediazione.
- F) Per le controversie ordinarie che non richiedono una preparazione specifica, il criterio adottato dal Responsabile per la nomina è la turnazione.

### Art. 5                      Svolgimento della mediazione

- A) Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti.
- B) Nei casi di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1-*bis*, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art 11, c. 4.
- C) Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere rite-

nuti riservati.

- D) Il mediatore inizia la procedura con il **primo incontro** (o incontro di programmazione o informativo), durante il quale chiarisce ai partecipanti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita i medesimi a esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. Il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale risulta la volontà delle parti di procedere o meno allo svolgimento della fase negoziale della mediazione (art. 1, c. 1, lett. a del D.Lgs. 28/2010).
- E) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare tramite un rappresentante fornito dei poteri necessari per definire la controversia.
- F) Le parti devono partecipare a tutti gli incontri con **l'assistenza di un avvocato** nei procedimenti di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 5, c. 1-*bis* e c. 2. Le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato negli altri casi (mediazione facoltativa), come chiarito dalla circolare Ministeriale 27.11.2013: i legali possono intervenire per assistere le parti anche solo al momento conclusivo dell'accordo di mediazione, al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico ex D.Lgs. 28/2010, art. 12.

### Art. 6                      Proposta del mediatore

- A) Il mediatore designato, se le parti lo richiedono congiuntamente, deve concludere il procedimento con una proposta a norma del D.Lgs. 28/2010, art. 11, c. 1. In caso di mancata richiesta congiunta della proposta, il mediatore si atterrà alle previsioni della normativa vigente al tempo della mediazione.
- B) Il mediatore si riserva il diritto di non fare né verbalizzare alcuna proposta:
  - i. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
  - ii. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
  - iii. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
  - iv. in ogni caso in cui il mediatore ritenga di non avere sufficienti elementi.
- C) Sentite le parti, l'Organismo può nominare un

mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti di legge.

- D) In caso di formulazione della proposta ai sensi del D.Lgs. 28/2010, art. 11, la stessa potrà provenire da un mediatore diverso da quello che avrà condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

### Art. 7                      **Conclusione della mediazione**

- A) Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito **verbale** che attesti l'esito della procedura e che viene sottoscritto dalle parti, dai loro assistenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo.
- B) La segreteria (o il mediatore con il consenso della segreteria stessa) può rilasciare il verbale di mediazione alle sole parti in regola con i versamenti delle spese di avvio e di mediazione di cui all'art. 28.

### Art. 8                      **Responsabilità delle parti**

È di competenza esclusiva delle parti:

- A) l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione nonché eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- B) le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- C) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità;
- D) l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- E) la determinazione del valore della controversia;
- F) la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- G) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio,

alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

### Art. 9                      **Indipendenza del mediatore**

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono comunque incompatibili con la funzione di mediatore coloro i quali:

- A) abbiano o abbiano avuto rapporti professionali o di lavoro, anche non dipendente, con alcuna delle parti nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la mediazione;
- B) abbiano rapporti di parentela, di affinità o amicali con una delle parti.

In ogni caso, i giudici di pace, finché dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 C.p.c.

### Art. 10                    **Obblighi del mediatore**

Al mediatore è fatto obbligo di:

- A) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e prima dell'inizio della prima riunione, la dichiarazione di imparzialità con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per i mediatori (all. D), da consegnarsi a ciascuna parte, di cui al D.Lgs. 28/2010, art. 14, c. 2, lett. a, con la quale attesti anche di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 9 che precede;
- B) trattare la procedura di mediazione con imparzialità e terzietà, evitando di fornire decisioni sulla controversia, ma aiutando le parti a trovare un accordo per entrambe soddisfacente;
- C) impegnarsi a non svolgere, nei confronti delle stesse parti o in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione della mediazione;
- D) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- E) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme

imperative;

F) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

La procedura di mediazione non potrà essere avviata in difetto di quanto previsto alla lett. A che precede.

### **Art. 11 \_\_\_\_\_ Diritto di accesso**

A) Soltanto le parti aderenti alla procedura, il mediatore incaricato e il personale dell'Organismo hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il Responsabile è obbligato a custodire in apposito fascicolo.

B) Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di 3 (tre) anni dalla conclusione della procedura.

### **Art. 12 \_\_\_\_\_ Registro degli affari di mediazione**

È istituito il Registro degli affari di mediazione, tenuto presso la Segreteria ai sensi dell'art. 12 del D.M. 180/2010. Ciascuna pratica ha un ruolo del tipo *numero/anno*.

### **Art. 13 \_\_\_\_\_ Comunicazioni riservate**

È espressamente escluso che le parti possano indirizzare eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore al di fuori della procedura di mediazione.

### **Art. 14 \_\_\_\_\_ Privacy**

I dati delle parti, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ed il mediatore, all'inizio del primo incontro, verifica l'avvenuta consegna della nota informativa alle parti e l'avvenuta autorizzazione di queste e dei loro eventuali assistenti al trattamento dei dati personali per le finalità del procedimento.

### **Art. 15 \_\_\_\_\_ Fissazione del primo incontro**

A) All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo, entro 30 (trenta) giorni, designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti. La Segreteria ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione.

B) L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alle altre parti.

### **Art. 16 \_\_\_\_\_ Comunicazione personale**

A richiesta della parte istante, la comunicazione della domanda di mediazione all'altra parte potrà essere eseguita anche a cura esclusiva della parte istante medesima.

### **Art. 17 \_\_\_\_\_ Riservatezza esterna**

A) Al termine della procedura di mediazione, è fatto obbligo di distruggere tutta la documentazione formata nell'ambito della stessa, fatta eccezione per la domanda di mediazione e per l'eventuale risposta, per il verbale di avvenuta conciliazione o di fallita conciliazione e per i documenti forniti dalle parti, alle quali essi andranno restituiti.

B) Il mediatore non verbalizza le proposte negoziali delle parti ex artt. 9-10 del D.Lgs. 28/2010, ma solo l'esito delle loro decisioni.

### **Art. 18 \_\_\_\_\_ Convocazione ad opera del mediatore**

Il mediatore, se richiesto dall'Organismo, potrà procedere a convocare personalmente le parti.

### **Art. 19 \_\_\_\_\_ Rapporti con terzi collaboratori**

IforMediate potrà avvalersi di strutture, di personale e di mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

### Art. 20 \_\_\_\_\_ Riservatezza

- A) Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di mediazione sono tenuti al dovere di riservatezza previsto dal D.Lgs. 28/2010, art. 9, in particolare riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione. Tale limitazione fa carico anche al mediatore nel tirocinio previsto dall'art. 2 del D.M. 145/2011.
- B) Il mediatore è tenuto alla riservatezza anche nei confronti delle parti, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
- C) Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono stati formulati o palesati durante gli incontri di mediazione.

### Art. 21 \_\_\_\_\_ Uso delle procedure telematiche

IforMediate esclude lo svolgimento della mediazione in via telematica.

### Art. 22 \_\_\_\_\_ Compensi per gli esperti

Le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi spettanti agli esperti, dei quali può avvalersi il mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/2010, sono quelle delle corrispondenti tariffe professionali. In difetto di tariffa professionale, il compenso sarà preventivamente concordato tra le parti, tenuto al pagamento, e l'esperto, con l'ausilio eventuale del mediatore.

### Art. 23 \_\_\_\_\_ Codice etico

Viene allegato al presente regolamento il codice etico dell'organismo di mediazione (all. A).

### Art. 24 \_\_\_\_\_ Scheda di valutazione

Al termine del procedimento, il mediatore consegnerà alle parti la scheda per la valutazione del servizio, ai sensi del D.M. 180/2010, art. 7, c. 5, lett. b, come da modello allegato (all. B) al presente regolamento.

### Art. 25 \_\_\_\_\_ Sospensione e cancellazione

- A) In caso di sospensione di IforMediate dal registro degli organismi di mediazione, di cui al D.M. 180/2010, art. 3, gli affari in corso saranno trattati da altro organismo scelto dalla parte istante immediatamente dopo che IforMediate avrà ricevuto la relativa comunicazione ministeriale. L'organismo designato opererà per gli affari demandati per il tempo della sospensione e non oltre.
- B) L'indennità già corrisposta a IforMediate sarà ripartita tra IforMediate e il nuovo organismo designato dalla parte istante in ragione del 50%.
- C) In caso di cancellazione di IforMediate dal registro degli organismi di mediazione, di cui al D.M. 180/2010, art. 3, gli affari in corso saranno assegnati ad altro organismo che la parte istante individuerà immediatamente dopo aver ricevuto la relativa comunicazione. L'indennità già corrisposta a IforMediate sarà ripartita tra IforMediate e il nuovo organismo designato dalla parte istante in ragione del 50%.
- D) IforMediate e il nuovo organismo provvederanno ad informare dell'avvenuto trasferimento, per entrambe le ipotesi sopra previste, sia le parti che il responsabile ministeriale del registro degli organismi di mediazione.

### Art. 26 \_\_\_\_\_ Mancata adesione

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si renderanno applicabili le altre disposizioni, se compatibili, del D.Lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e di altre eventuali norme emanande che dovesse regolare la materia.

### Art. 27 \_\_\_\_\_ Tirocinio dei mediatori

- A) Per poter svolgere le negoziazioni con ordine,



nabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

- I) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, c. 1, del D.Lgs. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
- J) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari,

ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010.

- K) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
- L) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
- M) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella C allegata al presente regolamento, sono derogabili.
- N) Agli importi indicati nella tabella delle indennità (all. C) si aggiungono l'IVA ed eventuali altri accessori che dovessero essere determinati per legge.
- O) A discrezione del Responsabile dell'Organismo, per ciascuna pratica e in maniera identica per tutte le parti, le regole del presente articolo possono essere migliorate in favore delle parti.

### Allegato A

## CODICE ETICO

### DEI MEDIATORI DI IFORMEDIATE

1. **Professionalità.** Il mediatore si impegna ad aggiornare la propria preparazione sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. **Competenza.** Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato ad affrontare le materie intorno alle quali ruotano gli interessi delle parti.
3. **Imparzialità.** Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui esistano o possano essere dedotti suoi rapporti professionali, di parentela o amicali nei confronti di una delle parti.
4. **Verifica della comprensione.** Il mediatore deve assicurarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  - i. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
  - ii. il ruolo del mediatore e delle parti;
  - iii. gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
  - iv. la necessità che i loro rappresentanti siano muniti dei poteri.
5. **Diligenza.** Il mediatore deve sempre svolgere i propri compiti con professionalità diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
6. **Autodeterminazione.** Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
7. **Valutazione.** Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
8. **Riservatezza.** Il mediatore non deve rivelare ad alcuno le informazioni apprese dalle parti. Egli può riferire alle altre parti solo le informazioni che la parte interessata ha autorizzato a trasmettere.
9. **Neutralità.** Il mediatore non deve percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti né può individuare nelle parti i clienti per le proprie attività professionali per una durata di ventiquattro mesi dalla conclusione della mediazione.



### Allegato B

DATA \_\_\_\_\_ LUOGO \_\_\_\_\_

NOME E COGNOME \_\_\_\_\_

DATA E LUOGO DI NASCITA \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

*Barrare il valore corrispondente al proprio gradimento: minimo 1, massimo 5.*

### 1. ADEGUATEZZA E COMFORT DELLA SEDE MESSA A DISPOSIZIONE PER L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 2. ASSISTENZA DA PARTE DELLA SEGRETERIA E COMPLETEZZA DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 3. SODDISFAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE RISPETTO AD UN GIUDIZIO IN TRIBUNALE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 4. LA MEDIAZIONE HA CONSENTITO DI RISPARIMARE TEMPO, COSTI E RISCHI RISPETTO AD UN GIUDIZIO IN TRIBUNALE?

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 5. COMPETENZA DEL MEDIATORE NELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL CONFLITTO

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 6. ABILITÀ DEL MEDIATORE NEL PROPORRE UNA SOLUZIONE PER LA COMPOSIZIONE DELLA LITE

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

### 7. IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

---

---

---

Allegato C**TABELLA DI COMPOSIZIONE DELLE INDENNITÀ**

<b>VALORE DELLA LITE IN EURO</b>		<b>SPESA A CARICO DI CIASCUNA PARTE IN EURO</b>
fino a 1.000,00		65,00
da 1.001,00	a 5.000,00	130,00
da 5.001,00	a 10.000,00	240,00
da 10.001,00	a 25.000,00	360,00
da 25.001,00	a 50.000,00	600,00
da 50.001,00	a 250.000,00	1.000,00
da 250.001,00	a 500.000,00	2.000,00
da 500.001,00	a 2.500.000,00	3.800,00
da 2.500.001,00	a 5.000.000,00	5.200,00
oltre 5.000.000,00		6.612,00

### Allegato D

## **C O D I C E   E U R O P E O**

### **D I   C O N D O T T A   P E R   M E D I A T O R I**

#### **1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

##### **1.1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

##### **1.2. Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

##### **1.3. Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

##### **1.4. Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

#### **2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ**

##### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

Organismo non autonomo di I.F.O.R. Istituto di Formazione Organizzazione e Ricerca, accreditato con P.D.G. del 23 aprile 2009 del Ministero della Giustizia al n. 42 del registro dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4 c. 4 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 e con P.D.G. del 15 luglio 2009 al n. 51 del R.O.M. del Ministero della Giustizia. p. 12/12

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

## **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

## **3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA**

### **3.1. Procedura**

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### **3.2. Correttezza del procedimento**

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### **3.3. Fine del procedimento**

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **4. RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.